

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1025

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48,
recante disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	12
Disegno di legge	»	13
Testo del decreto-legge	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge sul differimento di termini previsti da disposizioni legislative, presentato al Senato il 18 settembre 1992 (atto Senato n. 624), non ha ancora concluso l'iter dell'esame parlamentare, salvo che per alcune disposizioni stralciate dal provvedimento, le quali hanno formato oggetto di distinti provvedimenti legislativi (Torre di Pisa e consorzi per l'esportazione di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre 1992, n. 493, e al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n. 38).

Con il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, sono stati ripresi alcuni differimenti di termini, già contenuti nel citato atto Senato n. 624, ed alcune disposizioni recanti il differimento al 1993 della possibilità di utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad interventi in opere pubbliche o nel settore economico e finanziario, le quali trovavano la loro copertura nei fondi afferenti al bilancio 1991 e 1992.

Il decreto-legge riproduce norme di semplice proroga dell'efficacia delle norme fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione di interventi finanziari dello Stato.

Con l'articolo 1 viene autorizzato il Ministero dei lavori pubblici ad utilizzare nel 1992 e nel 1993 le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 non impegnate nel 1991, allo scopo di predisporre un programma di studi per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Poichè le procedure di affidamento degli studi di che trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi, di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante interesse pubblico degli studi stessi, si prevede lo slittamento dei fondi in questione agli esercizi 1992 e 1993.

Il Ministero dei lavori pubblici viene inoltre autorizzato ad utilizzare nel 1993 le somme stanziare nel 1991, ed ancora disponibili, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di acquedotti interregionali di competenza statale.

Con l'articolo 2 viene prorogato di un anno il termine in scadenza al 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante misure urgenti in materia di trasporti, per l'adozione di procedure semplificate relative alla approvazione di progetti di opere interessanti la rete ferroviaria.

Attualmente il Ministero dei trasporti ha in corso di esame i progetti delle linee di alta velocità interessanti i tracciati di Milano-Roma-Napoli.

Al fine di pervenire entro il più breve tempo alla definizione dei relativi progetti, si rende necessario conseguire l'apposito accordo di programma fra tutte le amministrazioni ed enti interessati attraverso apposite conferenze di servizi, secondo modalità previste dal cennato articolo 7 della legge n. 385 del 1990.

Con l'articolo 3 vengono prorogati al 31 dicembre 1993 i termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la realizzazione di impianti sportivi.

Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con un apposito decreto ministeriale il programma di impiantistica sportiva finanziato con la citata legge n. 289 del 1989. L'ulteriore finanziamento di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finanza pubblica, richiede la continuità della normativa contenuta nella citata legge n. 289 del 1989.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 3 si intende rendere operativa la legge n. 289 del 1989, nel limite massimo dello stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991.

Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo lo stesso tasso previsto dalla legge n. 289 del 1989; per le società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi applicato dall'Istituto medesimo.

La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e delle comunità montane.

Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, in sede di esame parlamentare presso la 6ª Commissione permanente del Senato era stato portato al 31 dicembre 1992.

Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.

Poichè la conversione del cennato decreto-legge non è stata conseguita nei termini costituzionali, si rende necessaria l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla finanza locale di cui al decreto delegato previsto dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge, saranno avviate le procedure per i conseguenti interventi sostitutivi di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

La legge 23 dicembre 1991, n. 430, concernente interventi urgenti per l'edilizia

scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico, ha previsto, nell'articolo 1, comma 3, la possibilità della concessione agli enti locali, fino al 31 dicembre 1992, delle quote dei finanziamenti per l'edilizia scolastica ancora disponibili alla medesima data, finanziamenti che erano stati destinati al settore, attraverso mutui della Cassa depositi e prestiti, con l'articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

Al 31 dicembre 1992 sarebbe pertanto venuta a mancare, per gli enti locali, la possibilità di utilizzare quote di finanziamenti già ad essi assicurati per la realizzazione di opere di edilizia scolastica con la connessa possibilità di una diversa destinazione dei fondi, sempre per opere di edilizia scolastica.

Le quote dei finanziamenti inutilizzati ammontano, complessivamente, a lire 257.862.300.770 (si veda, al riguardo, l'apposito allegato che riporta, per ciascuna regione, le quote non utilizzate).

Le cause del ritardo nella utilizzazione dei mutui sono state varie: le limitazioni poste dal 1989 in materia di finanza pubblica e locale; l'incapacità di alcuni enti locali a gestire l'utilizzazione dei mutui assegnati; talune difficoltà incontrate da enti locali, specie in zone sottoposte a vincoli, a reperire le aree idonee; talune difficoltà derivanti dall'applicazione della normativa in materia di aggiudicazione dei lavori ed esecuzione di opere pubbliche.

La mancata utilizzazione delle quote di finanziamenti già assegnati vanificherebbe del tutto per gli enti locali la possibilità di portare a compimento opere e programmi in un settore che presenta, come è noto, gravi carenze e insufficienze.

Si rende pertanto assolutamente necessario provvedere ad un differimento, al 31 dicembre 1993, del termine sopra indicato.

La norma di cui all'articolo 5 prevede anche la possibilità di esercizio di poteri sostitutivi da parte della regione e del commissario del Governo, analogamente a quanto già disposto dalla legge 23 dicembre 1991, n. 430, per la realizzazione degli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interventi da essa previsti, nei casi in cui non venga provveduto agli adempimenti necessari per la concessione dei mutui ed all'affidamento delle opere. Si intende in tal modo assicurare più efficacemente l'effettiva utilizzazione dei finanziamenti in questione.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 sono finalizzate a disporre per l'anno 1992 e per i primi sei mesi del 1993 un ulteriore differimento, a carico del Fondo per la protezione civile, degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile e della comunità scientifica, previsti, rispettivamente, negli articoli 11 e 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, interventi differiti, da ultimo, per l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

In particolare il comma 1 prevede una proroga degli interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo, altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'efficiente espletamento di attività di soccorso in caso di emergenza.

Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984, in ordine alla liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di pubblico interesse perseguita dalla norma *de qua*, consistente nel consentire, a fronte di situazioni di emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.

Per quanto concerne l'articolo 7, va tenuto presente che l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1° gennaio 1993 le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusi-

vamente presso le aziende di credito collegate in via telematica con l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai versamenti.

Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è attualmente svolto dalla generalità delle istituzioni creditizie, si è riscontrato che i tempi previsti dalla normativa in oggetto non sono risultati sufficienti per consentire a tutte le aziende di credito di intrattenere i necessari rapporti con l'INPS e di completare gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari.

Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari) potranno continuare lo svolgimento del servizio. Le altre saranno per lo più obbligate a respingere i versamenti contributivi fino al completamento delle procedure per il collegamento telematico con l'INPS.

In tale situazione, al fine di evitare le indubbe difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi il termine originariamente stabilito dalla legge in oggetto.

L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dispone che gli intermediari debbano procedere entro il 31 dicembre 1992 ad integrare con gli estremi anagrafici - documento di identificazione e codice fiscale - i dati relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992.

Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, prevede che dal 1° gennaio 1993 «l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso possibile l'integrazione dei dati».

Nell'imminenza della scadenza del 1° gennaio 1993, le competenti autorità di

controllo e gli organismi di categoria hanno rappresentato la situazione in cui si trova il sistema finanziario di obiettiva difficoltà per il reperimento di tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in essere con la clientela, specialmente quelli di data più remota.

Secondo le rilevazioni condotte, viene stimato che il difetto di integrazione riguarderebbe alla data attuale non meno del 30-40 per cento dei conti interessati dall'utilizzo di assegni bancari, dei conti bancomat e delle carte di credito. Di non minore rilevanza si presume la quantità di altri rapporti continuativi che tuttavia non vengono normalmente movimentati attraverso mezzi di pagamento.

Come noto la legge ha previsto, a carico degli intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti. L'arco temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio 1993 non appare sufficiente per una azione capillare ed incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente necessario.

Per quanto precede si rileva l'opportunità di operare un differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto dalla legge.

La modifica disposta con l'articolo 8 consente di raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle obbligazioni che risulterebbero compromessi dal rifiuto che gli intermediari, al 1° gennaio 1993, dovrebbero opporre alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali - pur sussistendo disponibilità di fondi - non sia stata realizzata, per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione dei dati previsti.

La modifica nel contempo consente di risolvere un problema non secondario sorto in sede di interpretazione. In particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione è prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati

relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992.

Nella *ratio* della legge, tale migrazione dei dati appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata significatività all'archivio informatico aziendale quale centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio. La formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per il perseguimento di tale obiettivo.

In sintesi la disposizione:

accorda il differimento del termine al 30 giugno 1993;

prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;

riduce in modo significativo le difficoltà connesse al reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle informazioni (settorizzazione dell'attività economica) finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.

Con l'articolo 9 sono prorogati al 30 giugno 1993 i termini relativi all'emanazione dei decreti delegati per la disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonché per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici. Il comma 2 dell'articolo 9 prevede la facoltà per il Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei all'ultimo concorso per medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Il comma 3 proroga di un ulteriore triennio la possibilità di corrispondere il trattamento provvisorio di quiescenza degli appartenenti alla Polizia di Stato cessati dal servizio.

L'articolo 10 è inteso, in sostanza, a consentire l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai competenti organismi.

Al fine di non vanificare le iniziative previste per il perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con l'articolo 11 l'utilizzazione nel 1993 delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili nell'anno finanziario 1992.

Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.

La norma di cui all'articolo 12 è finalizzata a concedere ai comandi dei vigili del fuoco un congruo lasso di tempo per far fronte al notevolissimo numero di richieste pervenute in materia di nulla-osta di prevenzione incendi, anche a seguito delle diverse proroghe per la presentazione della relativa istanza succedutesi dal 1984.

La norma mira altresì a dare una disciplina armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla esigenza manifestata dagli operatori del settore.

Conseguentemente è stata prevista, fino all'emanazione di norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Con l'articolo 13 si consente l'utilizzo nel 1993 degli stanziamenti iscritti nel bilancio, in applicazione delle disposizioni sugli interventi nel settore cantieristico e nel settore armatoriale, di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, ed analoga possibilità è prevista dallo stesso articolo per gli stanziamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72.

Con l'articolo 14 viene assicurata la possibilità di proseguire i programmi in corso nel settore della metanizzazione, garantendo le somme necessarie al cofinanziamento dei relativi programmi ammessi

alla partecipazione finanziaria da parte della CEE.

Con l'articolo 15 è previsto il mantenimento in bilancio di somme relative agli interventi nel settore della cooperazione allo sviluppo.

La complessità delle procedure previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, e le conseguenti difficoltà interpretative hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento giuridico.

Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi (lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 287 del 1991, il rilascio di nuove autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei principi e criteri fissati dalla legge n. 287 del 1991.

L'articolo 16 si compone pertanto di due commi: il primo consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente (che esprime un parere vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione previste dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Riguardo all'articolo 17 va tenuto conto che il comma 8 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, prevede, con richiamo all'allegato 1 della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il triennio 1990-1992, mentre il successivo comma

9 dispone la corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali obiettivi minimi non siano stati conseguiti.

Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno differire di un anno il termine per il raggiungimento dei predetti obiettivi minimi di riciclaggio.

Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei rifiuti e/o del loro riciclaggio nonchè per diffondere capillarmente la necessaria informativa agli utenti, nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi comuni.

Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha contestualmente stipulato un accordo biennale con la Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori, superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od incompleta normativa al riguardo.

Il 28 febbraio 1993 è scaduto il termine ultimo per la presentazione da parte degli operatori economici della denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 397 del 1988.

Gravi impedimenti all'esatto adempimento degli obblighi di legge derivano però dalla difficoltà di reperire gli appositi moduli, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992, e, soprattutto, dall'incertezza della disciplina vigente in materia di recupero dei rifiuti.

Sotto il primo profilo, infatti, in molte parti d'Italia risulta impossibile trovare la necessaria modulistica.

Sotto l'altro aspetto, a seguito della posizione definitivamente assunta dalla giurisprudenza con la recente sentenza della

cassazione a sezioni unite penali, l'obbligo della denuncia è necessariamente riferito anche ai rifiuti riutilizzabili nei cicli produttivi (cosiddette materie prime secondarie), con evidente disagio per le imprese che sino ad oggi hanno riutilizzato i rifiuti al di fuori del regime autorizzatorio cui sono sottoposti, soprattutto per le conseguenze di carattere penale che vi si riconnettono.

Si tratta di problemi diversi che richiedono però una soluzione unitaria ed infatti il Ministero dell'ambiente ha predisposto e diramato il 18 dicembre 1992 uno schema di decreto-legge per disciplinare, in linea con la normativa comunitaria, le attività di recupero e riutilizzo dei rifiuti, nel quale è stata inserita una norma di proroga del termine per la denuncia annuale relativa al catasto dei rifiuti.

L'esame di questo schema di decreto-legge non ha avuto ulteriore corso, per cui, all'atto della scadenza del termine, le difficoltà sopra evidenziate rendono indispensabile un intervento legislativo che metta in condizione le imprese di adempiere all'obbligo della denuncia annuale di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 397 del 1988.

A tal fine risponde l'articolo 18.

Si è resa, inoltre, necessaria l'adozione di una norma che disponga la riapertura dei termini, previsti dall'articolo 5 dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti, per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane iscritte nel relativo albo professionale o delle ditte iscritte nel relativo registro.

Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa la disciplina in esame, e che un considerevole numero di imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno dall'entrata in vigore della legge predetta.

Con l'articolo 19 il termine previsto per l'adeguamento degli impianti viene differito al 31 dicembre 1994, mentre il termine per

il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Inoltre viene chiarito che tale ultimo termine è da intendersi quale termine ordinario.

Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva dalla previsione del divieto di commercializzazione dei prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni richieste.

La norma di cui all'articolo 20 è giustificata, appunto, dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della legge n. 126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità della legge medesima con la normativa comunitaria.

Con l'articolo 21 è previsto uno stanziamento di ulteriori 30 miliardi di lire a favore delle regioni per la realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per programmi regionali integrati di successiva accoglienza. Ciò in quanto le disponibilità finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo dilatarsi dei fenomeni migratori, aggravati anche da afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti internazionali, gravi crisi economiche. Per questo appare necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di razzismo.

Con l'articolo 22 viene disposta l'utilizzazione nel 1993 delle somme non impegnate alla fine del 1992 per le spese di gestione inerenti al progetto nazionale «Sperimenta-

zione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva».

Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ha disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari alla copertura delle «spese di funzionamento», nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.

Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento del nuovo Comitato per gli anni 1993-95 (articolo 23) tenuto conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, le procedure per la costituzione del Comitato.

A seguito del riconoscimento da parte italiana, le Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli accordi di Osimo. Le Commissioni miste italo-jugoslave sono divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate ed italo-croate.

Nel contesto della collaborazione internazionale i cui contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal 1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali che economiche.

L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di esercizio della professione di perito assicurativo in assenza dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal termine

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsto nel regolamento di attuazione per la presentazione delle domande. Alla data del 13 marzo prossimo venturo, infatti, nessun soggetto sarà stato iscritto nel ruolo e peraltro il termine per la presentazione delle domande non sarà ancora scaduto.

Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al 31 dicembre 1993, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di continuare l'esercizio della professione.

Con l'articolo 24 viene appunto disposta tale proroga al 31 dicembre 1993, che appare peraltro indispensabile anche nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero) che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista dalla stessa legge. L'espletamento della prova richiede, come è noto, sufficiente tempo per svolgersi.

Altro elemento in favore di una proroga espressa, attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per l'esercizio della professione di perito assicurativo in mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita la possibilità per gli interessati di preconstituirsì *ad hoc* il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di idoneità.

Con l'articolo 25 viene disposto il mantenimento in bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre 1992 destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle società che realizzano centri commerciali all'ingrosso.

La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, per le società consortili che realizzano mercati alimentari all'ingrosso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

(Legge 23 dicembre 1991, n. 430,
articolo 1, comma 3)

QUOTE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11
DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1986, N. 488, DISPONIBILI AL
31 DICEMBRE 1992

REGIONI	NUMERO OPERE	IMPORTO DISPONIBILE
Valle d'Aosta	-	—
Piemonte	-	—
Lombardia	13	4.721.750.000
Veneto	7	6.810.000.000
Friuli-Venezia Giulia	-	—
Liguria	1	8.144.195.000
Emilia-Romagna	2	2.060.000.000
Toscana	2	8.085.000.000
Marche	2	2.800.000.000
Umbria	-	—
Lazio	9	11.324.964.000
Abruzzo	1	200.000.000
Molise	-	—
Campania	43	119.948.260.000
Puglia	15	26.148.705.000
Basilicata	1	1.798.000.000
Calabria	18	12.914.618.000
Sicilia	12	41.950.188.770
Sardegna	6	10.956.620.000
TOTALE . . .	132	257.862.300.770

RELAZIONE TECNICA

La norma di cui all'articolo 21 è diretta a consentire alle regioni di poter affrontare il fenomeno immigratorio nel suo complesso e di agevolare l'inserimento sociale del cittadino straniero nel contesto territoriale, superando l'ottica della prima accoglienza.

Conseguentemente, i relativi programmi regionali dovranno prevedere una serie di servizi tra loro articolati ed integrati che devono essere diretti ad assicurare all'immigrato migliori condizioni sociali.

All'onere derivante dall'intervento si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1992.

Relativamente all'articolo 23, comma 2, il quadro di spesa viene a definirsi nei seguenti termini:

Personale di segreteria: Ambasciatore a riposo	L.	28.250.000
Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per una media di 450 pagine valutate in base alla mole di documenti tradotti nel periodo trascorso	»	11.250.000
Spese di missione per delegazioni italiane in commissioni miste (incluse spese di interpretariato per circa 15 incontri)	»	34.000.000
Spese per consulenze tecniche affidate a 2 esperti (articolo 7 legge n. 73 del 1977 - 13.000.000×2)	L.	26.000.000
TOTALE	L.	99.500.000
TOTALE (cifra tonda)	L.	100.000.000

Riguardo all'articolo 23, comma 4, si fa presente che trattasi della realizzazione di un complesso programma di opere di natura idraulica che comporta la seguente articolazione funzionale:

- a) creazione di un serbatoio di rifasamento ed accoglimento delle acque;
- b) realizzazione della rete di adduzione;
- c) realizzazione della rete di distribuzione;
- d) costruzione dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque.

Gli studi preliminari espletati al riguardo e la progettazione già eseguita indicano in non meno di 75 miliardi il fabbisogno complessivo, di cui al punto a), e in 25 miliardi complessivamente quello di cui ai restanti punti. Trattasi tuttavia di una ripartizione non rigida e quindi suscettibile di verifica e anche di aggiustamenti compensativi in sede di attuazione degli interventi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512.

Decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993.

**Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini
previsti da disposizioni legislative**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Piano regolatore generale degli acquedotti)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Articolo 2.

*(Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti
reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)*

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 3.

(Impiantistica sportiva)

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Articolo 4.

(Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali)

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Articolo 5.

(Finanziamento delle opere di edilizia scolastica)

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione

relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un «commissario *ad acta*» nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni il «commissario *ad acta*» è nominato dal commissario del Governo.

Articolo 6.

*(Interventi a favore della comunità scientifica
e delle associazioni di volontariato)*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1993. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Articolo 7.

(Recupero della base contributiva)

1. È prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Articolo 8.

(Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.».

Articolo 9.

(Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate)

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno 1993.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

Articolo 10.

(Progetti finalizzati)

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Articolo 11.

(Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)

1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Articolo 12.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Articolo 13.

(Interventi nel settore cantieristico e armatoriale)

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle iscritte ai capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 14.

(Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reinscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

Articolo 15.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 16.

(Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno

1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Articolo 17.

(Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

Articolo 18.

(Catasto dei rifiuti)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistri-

ca non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 19.

*(Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46,
in materia di installazione di impianti)*

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 20.

(Norma per l'informazione del consumatore)

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

Articolo 21.

*(Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia
di cittadini extracomunitari)*

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazio-

ne di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1992.

Articolo 22.

*(Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti
con finalità preventiva)*

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

Articolo 23.

*(Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico)*

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli studi di bacino del fiume Isonzo e degli interventi finalizzati alla regolarizzazione delle acque del bacino stesso, è autorizzata la spesa fino a lire 75 miliardi per l'esecuzione, nel quadro delle intese internazionali, degli studi medesimi, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1992.

Articolo 24.

(Ruolo nazionale dei periti assicurativi)

1. È differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Articolo 25.

(Centri commerciali all'ingrosso)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Articolo 26.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO - BARUCCI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: CONSO